



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

51

COPIA

OGGETTO: Richiesta della Società WIND TRE SpA, per la locazione di suolo comunale per la realizzazione di una Stazione Radio Base nel territorio del Comune di Morrone del Sannio. Determinazioni.

// **26 NOVEMBRE 2018** alle ore **9,10** nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:

		Presente	Assente
COLASURDO Domenico Antonio	Sindaco	X	
MARCHITTO Nico	Assessore -Vice Sindaco-	X	
MARRONE Mariassunta	Assessore		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.

Proposta di Deliberazione

Oggetto: Richiesta della Società WIND TRE SpA, per la locazione di suolo comunale per la realizzazione di una Stazione Radio Base nel territorio del Comune di Morrone del Sannio. Determinazioni.

IL SINDACO

PREMESSO CHE con nota in data 25 ottobre 2018 pervenuta a questo Ente in data 14 novembre 2018 e acclarata al protocollo Comunale in pari data al numero 2500 la Società WIND TRE SpA con sede in RHO (MI) richiede la locazione di mq. 50 di terreno di proprietà comunale in località "SERRE" per la installazione di una Stazione Radio Base, al fine di implementare la rete telefonica per un soddisfacente servizio pubblico;

DATO ATTO che l'area individuata dai tecnici WIND, in parte già è stata concessa per ospitare un'altra antenna di telefonia di proprietà della Società VODAFONE, giusta delibera di Giunta Municipale nr. 11/2008 ;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale per l'insediamento di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e per gli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 5/2002, nonché della successiva normativa nazionale vigente, si ritiene, anche al fine di consentire ai nostri concittadini di essere al passo con i moderni sistemi di telecomunicazione, di aderire alla richiesta della Società WIND TRE SpA subordinando l'accettazione definitiva alla concessione, al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Il manufatto che si andrà a realizzare, dovrà essere autorizzato con regolare Permesso di Costruzione e quindi dovrà ottenere i prescritti pareri ambientali/paesaggistici;
- 2) Che codesta Società fornisca idonea certificazione Sanitaria circa il campo elettromagnetico prodotto dalla Stazione Radi, nel senso che dovrà essere certificato, tenuto conto di eventuali altri impianti esistenti, che non vengano superati i limiti di emissioni elettromagnetiche previsti dalle normative vigenti;
- 3) Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Condittrice;
- 4) Che il canone annuo di affitto sia almeno pari ad € 7.000,00 (settemila).

RITENUTO pertanto poter approvare l'allegato schema di contratto di locazione proposto dalla Società WIND TRE SpA e quindi procedere alla stipula del contratto di locazione, ai sensi di quanto previsto dal Vigente Regolamento Comunale per l'insediamento di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e per gli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare,

P R O P O N E

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di concedere in locazione, alla Società WIND TRE SpA con sede in RHO (MI) mq. 50 di terreno di proprietà comunale, in località "Serre" al Foglio

Catastale 28 strade, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, per l'installazione di una Stazione Radio Base , alle condizioni di cui in premessa riportate e secondo lo schema di contratto di locazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- 3) Di autorizzare il Responsabile Tecnico Amministrativo, Dr. OTO Michele, alla stipula del contratto di locazione

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000.

Morrone del Sannio, 19 novembre 2018

*IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO
Dr. OTO Michele*

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON
ABITATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO
BASE PER TELECOMUNICAZIONI.**

Con la presente scrittura privata redatta in tre copie originali, uno per ciascuna delle parti contraenti ed una per l'Ufficio di Registro

TRA

1) Il Comune di Morrone del Sannio (CB) con sede in Via San Roberto snc, Codice Fiscale 81000790709, rappresentato in questo atto dal Dr. Michele OTO, nato a Morrone del Sannio il 16 settembre 1959, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio-, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in seguito "Locatore"; e in esecuzione della delibera di Giunta Municipale nr.

e

2) Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l. - con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana n.5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, partita IVA 13378520152, C.F. e Registro Imprese di Milano n. 02517580920, in persona di Sig. Fabio Bronzini nato a Roma il 10/12/1966 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, che agisce in virtù della procura speciale Rep. n° 18580/Racc.n°6028 del 15/01/2018 autenticata dal Dott. Luca Bollini, notaio in Milano, e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano

2 in data 22/01/2018 con Prot. n° 2655 Serie 1T, in seguito indicata come “Conduttrice” o “Wind Tre”;

PREMESSO

-Che con deliberazione di G.C. n. ... del ... /... /..., esecutiva ai sensi di legge, il Comune di ... esprimeva parere favorevole in merito all’istanza formulata dalla ditta Wind Tre per la richiesta di locazione di un’area comunale ubicata in Contrada “Serre”, necessaria alla realizzazione di una stazione radio base per telecomunicazione;

-che l’area è riportata in catasto terreni del Comune di Morrone del Sannio al Foglio 28 strade, meglio individuata nell’allegato stralcio planimetrico;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – ALLEGATI

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito “il contratto”)

ART. 2 - OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di ... concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq. 50, sita nel Comune di Morrone del Sannio al Foglio 28 strade, il tutto, per complessivi mq 50 circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) (di seguito, “Porzione Locata”) che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il “Contratto”).

La Porzione di terreno Locata utilizzata per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice l’accesso, in ogni momento e senza

restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

ART. 3 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Le Parti convengono che, alla scadenza della suddetta durata, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale indicato nel successivo articolo 7

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice collocherà nella Porzione Locata oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro

spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della L. n° 392/1978.

ART. 4 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Locatrice prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Condittrice per la realizzazione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Condittrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad installare nella Porzione Locata il predetto Impianto o aggiornarne le funzionalità.

In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali della Porzione Locata, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti accorgimenti tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Locata.

La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Condittrice dichiara che l'Impianto viene realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della locazione la Condittrice non avrà l'obbligo della rimessa in pristino stato della Porzione Locata e la Locatrice nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, per gli interventi realizzati dalla Condittrice nell'esercizio delle facoltà riconosciutele al presente articolo, neppure ove la Condittrice stessa ritenga, a suo insindacabile giudizio, e senza che la

Locatrice possa impedirglielo, di rimuovere ed asportare a sue spese una parte dei manufatti, delle apparecchiature, delle installazioni e delle addizioni in genere realizzate.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile su cui insiste la Porzione Locata solo con la previa autorizzazione scritta della Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Condittrice, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condittrice, pena la riduzione in favore della Condittrice del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Condittrice di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di accedere all'immobile in cui si trova la Porzione Locata prima dell'inizio della locazione per gli accertamenti e i rilievi propedeutici all'utilizzo dell'immobile stesso.

La Locatrice consente che la Condittrice applichi, nel rispetto dell'eventuale regolamento dello stabile e delle vigenti leggi in materia, agli stipiti ed ai frontali delle parti locate, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere interessanti l'attività della Condittrice.

La rimozione delle medesime è a cura e spese della Condittrice.

ART. 5 - CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in euro 7.000,00 (euro settemila/00), da corrispondere in 2 rate semestrali posticipate di euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale:

BANCO POPOLARE DI NOVARA agenzia di Campobasso, Via Crispi 1

Codice IBAN : IT 71H0503403801000000296147 intestato al Comune di Morrone del Sannio

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di fine lavori, e in ogni caso a partire dal 61° giorno successivo alla data di inizio lavori che sarà comunicata per iscritto dalla Condittrice tramite raccomandata, salvo ritardi causati da eventi non dipendenti dalla attività e/o volontà della Condittrice.

Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore a 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (cinque) nella

misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n° 392/1978, all'art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice.

La Condittrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condittrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE

La Locatrice consente sin d'ora alla Condittrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

È fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto; senza preventiva approvazione esplicita da parte della Condittrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Condittrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ., con conseguente diritto della Condittrice al risarcimento dei danni.

In espressa deroga all'art. 41 L. n° 392/1978, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso la Porzione Locata o l'immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l'immobile di cui fa parte a terzi spetterà alla Condittrice il relativo diritto di prelazione.

ART. 7 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO

Qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare e in caso di eventuali ulteriori impedimenti all'utilizzo della Porzione Locata per la fornitura del servizio di telefonia, che si manifestassero anche successivamente alla data di inizio lavori, e non dipendenti dall'attività e/o dalla volontà della Condittrice, il Contratto si risolverà a far data dalla sua

conclusione e quindi con efficacia retroattiva.

La Condittrice avrà facoltà, altresì, di recedere dal Contratto qualora non iniziasse i lavori di installazione dell'Impianto entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del medesimo pur essendo in possesso dei titoli autorizzativi, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R con preavviso di 15 (quindici) giorni antecedenti la data in cui il recesso deve avere esecuzione e senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Condittrice.

La Locatrice consente che la Condittrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - L. n° 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale della Porzione Locata, con preavviso di 90 (novanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rilascio parziale della Porzione Locata, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Condittrice.

ART. 8 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Condittrice .

A tutti gli effetti del presente Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

La Locatrice: in MORRONE DEL SANNIO, Via San Roberto snc;

La Condittrice: in Via Cesare Giulio Viola, n° 48 - 00148 - Roma

ART. 9 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ai sensi del D. Lgs. n° 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi

secondo la procedura prevista dal Regolamento dell'organismo MediaMenti s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito www.mediamenti.com. La sede della mediazione sarà Roma

Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

ART. 10 - OBBLIGHI DI CONFORMITA' ALLA LEGGE, AL CODICE ETICO E AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND TRE EX D. LGS. 231/2001

La Locatrice dichiara, garantisce e pattuisce che:

(i) ha letto e si dichiara a conoscenza dei principi e dei requisiti del Codice Etico di Wind Tre, disponibile sul sito www.windtre.it, ivi comprese le disposizioni di cui alle leggi applicabili;

(ii) quando agirà, direttamente o indirettamente, per conto di Wind Tre, rispetterà in ogni momento il Codice Etico e qualsiasi altra previsione di cui alle leggi applicabili inclusa in qualsiasi contratto stipulato con Wind Tre;

(iii) eviterà di avere, sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, compresa la corruzione, l'estorsione, il riciclaggio di denaro e

l'appropriazione indebita;

(iv) ha rispettato, rispetta e rispetterà sempre tutte le leggi applicabili;

(v) dovrà comunicare prontamente a Wind Tre qualsiasi violazione effettiva o potenziale del Codice Etico o di qualsiasi legge applicabile in cui siano incorsi la Locatrice e

(vi) dovrà comunicare immediatamente a Wind Tre se la Locatrice abbia ricevuto una richiesta di porre in essere o intraprendere azioni che violino o possano violare gli obblighi contrattuali della Locatrice nei confronti di Wind Tre.

La Locatrice dichiara di aver preso atto del Modello di Wind Tre, disponibile sul sito www.windtre.it. La mancata adozione da parte della Locatrice del Modello non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme previste nel predetto decreto legislativo 231/2001.

La Locatrice dichiara che:

- alla data del Contratto non ci sono precedenti o pendenti accuse, oneri o condanne di qualsiasi atto criminale, frode, false dichiarazioni, corruzione, cattiva gestione finanziaria o altre attività correlate e non sussistono condanne o iscrizioni ex artt. 3 e 4 del DPR 14 novembre 2002 nr. 313 e successive modifiche ed aggiornamenti (testo Unico in materia di Casellario Giudiziale) per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;

La Locatrice accetta che la non corrispondenza al vero di tale dichiarazione consentirà a Wind Tre di risolvere il Contratto con effetto immediato ex art. 1456 Cod. Civ. e/o di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto eventualmente patito.

ART. 11 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Condittrice il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, garantisce di non essere, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, portatore di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi di Wind Tre o di qualsiasi società del gruppo Wind Tre, e che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tali da poter comportare un interesse della Locatrice direttamente contrario all'adempimento del Contratto.

In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:

- non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado).

In particolare, in caso di persona giuridica, si dichiara che:

- l'amministratore delegato (se Società per Azioni) / i dirigenti (se Società a Responsabilità limitata) / i soci (se Società di persone) e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E

RISERVATEZZA

1. In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

2. Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

3. Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nei limiti di

cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Accordo/Contratto/Ordine, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

4. Wind Tre S.p.A. non sarà responsabile delle eventuali violazioni del locatore alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, Wind Tre S.p.A. sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di Wind Tre S.p.A. in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

5. Wind Tre S.p.A. ha provveduto a nominare un DPO.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

..., li ...

La Locatrice

La Conduttrice

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 Cod.Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione dell'immobile), 4) (Canoni), 5) (Cessione del contratto e dei crediti, sublocazione), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Mediazione e foro competente), 9) (Obblighi di conformità alla legge, al Codice Etico e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Wind Tre ex D. Lgs. 231/2001), 10) (Assenza di conflitti di interesse), 11) (Riservatezza), 12) (Disposizioni finali).

..., li ...


Per accettazione


La Locatrice

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria

Allegato A





Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASURDO



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo MUSACCHIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 20 NOV. 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni 329

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 20 NOV. 2018 nota n. 2510 di prot.

Morrone del Sannio, li 20 NOV. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Michele OTO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

X	PERCHÈ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
	PERCHÈ DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, li 20 NOV. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Michele OTO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi 20 NOV. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Michele OTO

